



[Handwritten signature]

Alla
Regione Umbria

*Direzione Governo del territorio, Ambiente e Protezione Civile,
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali*
Via Mario Angeloni n. 61, 06124, Perugia (PG)

Prot. Entrata del 26/02/2021
nr. 0037966
Classifica: XIII.16



direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.)

Richiedente Soc. ECG Umbria

Progetto di “impianto fotovoltaico denominato San Faustino FV” in località S.Faustino
Comune di Orvieto
potenza complessiva di circa 34 MW

OSSERVAZIONI

esaminando gli elaborati depositati per l'ottenimento dell'autorizzazione unica della Regione Umbria, oltre alle immediate perplessità sullo stravolgimento degli equilibri naturalistici, faunistici ed ambientali che potrebbe scaturire dalla attuazione di un intervento così impattante, aspetti questi, che lasciamo a più appropriate e competenti considerazioni di Soggetti che meglio di noi potranno compiutamente argomentare, rileviamo alcune specifiche problematiche e soprattutto un elemento invalidante a fronte del quale, a nostro avviso, la richiesta di procedimento unico dovrebbe essere respinta alla fonte.

In primo luogo, anche se la legislazione in essere decreta la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte solare su terreni aventi destinazione agricola, nelle stesse norme si legge quanto sia da mantenere e privilegiare l'attenzione ai siti e la loro vocazione naturale, specialmente in presenza di contesti di pregio, ovvero di micro territori omogenei e caratteristici. All'interno di questa premessa, non può rimanere trascurabile, e quindi disgiunta da una analisi di merito, la variazione di destinazione d'uso di fatto permanente, di un'area di circa 40 ettari e pressoché contigua come quella in oggetto, che potrebbe essere assimilata alla intera zona industriale di Orvieto. Nel caso in questione, il titolo, o meglio la finalità del progetto, elementi che consentono al richiedente di potersi avvalere di procedure veloci e semplificate, non possono esentare dal prendere in esame la consistenza del progetto e la turbativa prodotta, non al sito, bensì al territorio. Si esprimono dubbi pertanto riguardo l'utilizzo di un iter autorizzativo semplificato per cui viene superata la specifica ed a nostro avviso necessaria verifica con il Piano Urbanistico Territoriale, strumento più adeguato e pertinente per valutare a fondo e mantenere conformi alla pianificazione assunta, gli assetti territoriali ed i suoi equilibri, di fronte a possibili stravolgimenti di così rilevante entità

altro fattore, rispetto al quale non abbiamo trovato, a nostro avviso, una sufficiente rassicurazione tecnica, è l'aggravio prodotto ai bacini idraulici per effetto di una maggiore concentrazione ed azione dinamica delle acque meteoriche. Seppure i bacini di scolo naturale dei siti oggetto di trasformazione rimangano invariati, non rimane invariata quantità e velocità dei flussi di piogge che li interesseranno. Infatti, rispetto ai 40 ettari di terreno naturale, con discreto o buon grado di permeabilità, verremo a trovarci di fronte alla pressoché medesima superficie resa impermeabile per effetto dei pannelli e costretta a scaricare l'intera quantità di precipitazioni, non più attraverso il terreno, ma a margine del terreno, determinandosi maggiore quantità ed intensità dei flussi che andranno ad interessare i limitrofi fossi, entrambi culminanti nell'abitato di Ciconia.

L'elemento che sopra ad ogni altro riteniamo significativo e grave, per il quale si richiede il respingimento del procedimento per incompletezza progettuale ai fini della valutazione, è il seguente:

La nostra osservazione si fonda sui disposti dell'articolo 12 - comma 3, del decreto legislativo 387/2003, ai sensi del quale procedimento unico viene riferito. Come si evince dal succitato articolo, per comodità riportato di seguito, il procedimento impone espressamente che debbano essere esaminate, in unica soluzione, **tutte le opere necessarie alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte alternativa**. Nel progetto presentato, le analisi, le relazioni, e la documentazione tutta, prendono in esame le opere del Produttore, dai campi fino al punto di connessione alla rete del Gestore Elettrico, opere che si ricomprendono tutte nel livello di **media tensione, 20000 volt**.

Non trova invece evidenza e non risulta minimamente argomentato e supportato dalla prevista documentazione, un elemento strutturale imprescindibile al funzionamento dell'impianto, la cui indispensabilità e valenza, anche ai fini della valutazione di impatto, non può essere sconosciuta al progettista, ben consapevole che **la connessione alla rete elettrica è prevista non in Media Tensione, bensì in Alta Tensione**, vista la potenza totale da connettere, secondo quanto stabilito dalla A.E.E.G. ai sensi della tabella della norma CEI 0-16, anch'essa sotto riportata.

Decreto Legislativo 387/2003 articolo 12

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Riferimento norma CEI 0 – 16 all. A

Tabella 4 – Valori indicativi di potenza che è possibile connettere sui differenti livelli di tensione delle reti di distribuzione		
Potenze MVA	Livello di tensione della rete	
< 0,1	BT	
0,1 - 0,2	BT	
	MT	
0,2 - 3	MT	
3 - 10	MT	
	AT	
10 – 100 impianti di utilizzazione 10 – 200 impianti di produzione	AT	

Si rileva pertanto secondo il nostro parere, una difformità che produce, non solo una chiara disattenzione ai disposti del D. Lgs. 387/2003, ma impedisce di fatto la completa e congruente valutazione del progetto, determinando così la radicale invalidazione del procedimento.

Di seguito, evidenziamo gli elementi a sostegno della insufficienza ed incompletezza della documentazione depositata, rispetto alla condizione che possa soddisfare la definizione : **“tutte le opere necessarie alla realizzazione ed esercizio di impianto di generazione energia da fonti rinnovabili”** richiamata dal Decreto :

- pur non avendo reperito documentazione univoca tra gli elaborati progettuali depositati, riteniamo essere tassativa, e peraltro verificabile, la condizione imposta al Produttore da parte del Gestore di Rete, riguardo la connessione dei campi fotovoltaici alla rete Alta Tensione. Alla data odierna, in corrispondenza del sito indicato sulle carte catastali ed fotografiche, ovvero nelle vicinanze, non è presente nessuna Cabina Primaria in esercizio o in costruzione. Questo fatto è facilmente spiegabile; nessun presupposto razionale avrebbe giustificato fino ad oggi, un investimento per la creazione di un baricentro di distribuzione elettrica di simile potenzialità, all'interno di in un'area naturale, di alta collina, a scarsissima densità abitativa, priva di insediamenti, quindi pressoché esente da fabbisogno elettrico.

- È facilmente deducibile, sempre riferendoci al progetto in esame, che la Cabina Primaria, della quale si fornisce indicazione e posizionamento presunto, è l'elemento indispensabile per non dire esclusivo, per il compimento funzionale del progetto del Produttore, ragione di più, per dover entrare a far parte della **unica valutazione complessiva di fattibilità**
- il progettista, avendo seppure molto sommariamente indicato nelle relazioni e nelle diverse cartografie presenti negli elaborati, non solo la necessità, bensì l'ubicazione di una CABINA PRIMARIA, sapeva perfettamente che TERNA aveva indicato la rete Alta Tensione come punto di connessione. Il probabile ambito di competenze, per il quale forse la realizzazione di una infrastruttura particolare come una Cabina Primaria, rimanga ascritta al Gestore e non entri a far parte degli oneri materiali del Produttore, non esime entrambi, ma soprattutto chi richiede la **autorizzazione unica**, in virtù delle chiare indicazioni di cui al richiamato D.Lgs. 387/2003, dal produrre, o far allegare alla propria, la documentazione utile ad eseguire una ed unica valutazione complessiva dell'intera opera, che in questo modo, sarebbe soltanto parziale e comporterebbe, in tempi diversi, ed in soluzione disgiunta, l'ulteriore esame di un progetto non complementare, ma essenziale per quello in parola
- ai sensi della valutazione unica delle varie tipologie e consistenze di impatto, non può ritenersi cosa trascurabile l'assenza dagli elementi progettuali di una Cabina Primaria, per giunta inserita in serie su linea Alta Tensione, così come si evince dalle sole indicazioni grafiche e molto sommarie, nel progetto del Produttore. Ancorché possa adottarsi una installazione di tipo ridotto, eliminando il tradizionale fabbricato in muratura, con la posa di container metallico, non meno impattante, dove dovrebbero trovare alloggio le apparecchiature di protezione e controllo, ci troveremmo comunque di fronte ad un'area recintata di almeno 1500 metri quadrati, all'interno della quale oltre al manufatto anzidetto, sarebbero installate apparecchiature Alta Tensione, un trasformatore media/alta tensione ed apparati alta tensione di altezza e volumi vari, di dimensioni tutt'altro che indifferenti e completamente a vista. In aggiunta, pur se la nostra stima non può essere che approssimata, in assoluta assenza di elaborati più dettagliati, notiamo che sono previsti due tronchi di linea aerea su tralicci, sempre alta tensione, di sviluppo complessivo di oltre 1 chilometro, per collegare la cabina primaria alla linea esistente.

Orvieto 19 febbraio 2021

Partito Comunista Italiano
Federazione Regionale Umbria

Il Segretario
Costantino Pacifoni

REGIONE UMBRIA - COMITATO REGIONALE PERUGIA			
Presidente	Gabinetto	Assessore	Direttore
Data di arrivo		Visto	
26 FEB. 2021		cf	
Ambito Coord.	Servizio		
Copia a	sost amb		